

ACCORDO SUI PERMESSI PER VISITE SPECIALISTICHE NELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Sottoscritto da UILCA E FIRST CISL

11 Aprile 2016

Articolo 1

Visite specialistiche

1. L'assenza dal servizio per l'intera giornata lavorativa ai fini dell'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, preventivamente comunicata, deve essere giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione.
2. Il dipendente, ove lo ritenga possibile, può limitare la propria assenza alle ore strettamente necessarie per la fruizione della prestazione sanitaria e rientrare in servizio sia a Torino che a Roma.
3. Nel caso di cui al comma 2, l'attestazione giustifica l'assenza del dipendente, in aggiunta ai permessi retribuiti previsti dall'articolo 30 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
4. Il ricorso alle assenze per visite specialistiche per l'anno 2016 sarà oggetto di monitoraggio e di informativa infrannuale con le OO.SS.
5. Entro il mese di novembre 2016 saranno avviate le procedure di accordo concernenti l'anno 2017.

Articolo 2

Efficacia dell'Accordo




1. Il presente Accordo è efficace dalla data della sua sottoscrizione.

Torino, 11 aprile 2016

Per l'Autorità



Per le OO.SS.

Per UILCA 


Per CISL - FIRST
